

Originale Copia

Comune di BOSNASCO	C.C.	Nr. 40	Data 27.11.2014
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARENA PO BOSNASCO E ZENEVREDO PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.			

Codice Ente 11157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 , il giorno 27 del mese di novembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica ed in seduta straordinaria PRIMA convocazione:

Su n. 07 componenti risultano

PRESENTI

Vercesi Flavio

Marsili Roberto

Perotti Alberto

Brambilla Sergio

Pisani Roberto

ASSENTI

Bassano Giuseppe

Lucarno Maria Luisa

Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

Oggetto: approvazione convenzione tra i Comuni di Arena Po, Bosnasco e Zenevredo per la costituzione della centrale unica di committenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Dlgs 267/2000 e s.m.i prevede all'art.30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

Atteso che l'art 33 comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006 (come da ultimo modificato dall'articolo 23-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) dispone che:

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione

Atteso che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 23-ter, commi 1 e 2) che "Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

Considerato che il Comune di Bosnasco non è capoluogo di provincia e non fa parte di alcuna Unione di Comuni;

Rilevato pertanto che si rende necessario provvedere ad attivare una apposita convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni inerenti alla centrale unica di committenza, come previsto dalla normativa vigente, con decorrenza dal 1/1/2015;

Visti gli accordi intervenuti per le vie brevi con i Comuni di Arena Po e di Zenevredo ai fini della costituzione di una centrale unica di committenza;

Evidenziato che lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi costituisce uno degli obiettivi dei piccoli Enti al fine di realizzare economie gestionali e di perseguire significativi livelli di efficienza e di efficacia dei servizi ed il raggiungimento degli scopi e finalità concordate tra le Pubbliche Amministrazioni;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente, come concordato tra gli enti aderenti, e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il bilancio di previsione 2014, approvato con atto di CC n. 19 del 22.07.2014;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 147bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, in ordine alla regolarità tecnica (reso dal Responsabile del Servizio Tecnico) e contabile (reso dal Responsabile del Servizio Finanziario);

Visto l'allegato parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b) del Dlgs 18.8.2000 n.267 e smi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di procedere, per tutte le ragioni espresse in premessa, alla costituzione in forma associata di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Arena Po, Bosnasco e Zenevredo per gli adempimenti di cui all'art. 33, comma 3bis, del D. Lgs, n. 163/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 23-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, con decorrenza dal 1/1/2015;

2) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti fra i Comuni aderenti;

3) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'informazione di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e a tutti i responsabili di servizio.

Successivamente

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ARENA PO, ZENEVREDO E BOSNASCO
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. LGS N.163/2006).**

L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di _____, presso la Sede Comunale del Comune di Arena Po, con la presente convenzione

T R A

Il Comune di Arena Po, rappresentato dal Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Sig. _____ in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva,

E

Il Comune di Bosnasco, rappresentato dal Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Sig. _____, in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva,

E

Il Comune di Zenevredo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Sig. _____, in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva,

PREMESSO

che il processo di riforma dell'ordinamento locale vede tra i principi basilari l'associazionismo e la gestione associata dei servizi da parte dei piccoli Comuni;

che l'art 33 comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006 (come da ultimo modificato dall'articolo 23-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) dispone che:

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione

che si rende necessario provvedere alla costituzione di apposito accordo consortile, formalizzabile tramite convenzione ex art. 30 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in cui siano previsti i fini, la durata,

le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

che la costituzione in forma associata di un'unica Centrale di Committenza, preposta alla acquisizione di lavori, beni e servizi, in tutti i casi in cui non sia possibile il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento e in caso di spese economali, consente una razionalizzazione dei servizi ed un'economia di scala, rese possibili dalla gestione unitaria degli approvvigionamenti, in ossequio alla normativa vigente,

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Presso il Comune di Arena Po, Comune Capo Convenzione, viene istituita la Centrale Unica di Committenza in forma associata, alla quale aderiscono i Comuni di Arena Po, Bosnasco e Zenevredo.

Le funzioni della Centrale Unica di Committenza sono relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi in tutti i casi in cui non sia possibile il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento e in caso di spese economali.

La gestione associata è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

ART. 2 – PRINCIPI DELLA CONVENZIONE

L'azione degli enti convenzionati deve essere improntata ai seguenti principi:

- Miglioramento della qualità dei servizi;
- Rispetto dei termini e miglioramento degli stessi, ove possibile;
- Rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
- Divieto di aggravamento del procedimento con eliminazione di tutti gli adempimenti superflui e conseguente semplificazione dei procedimenti;
- Uniformità delle procedure e della modulistica;
- Innovazione tecnologica con miglioramento dell'attività di programmazione e dei servizi volti all'utenza.

ART. 3 – REVISIONE E RECESSO

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2015 e sino ad eventuale scioglimento consensuale o recesso unilaterale degli enti aderenti.

L'eventuale comunicazione di recesso unilaterale deve essere notificata dal Comune recedente con preavviso di almeno 15 giorni. L'atto di recesso deve essere assunto con provvedimento del Consiglio Comunale e ha decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione assunta.

Previo accordo tra i Comuni interessati è possibile, con atto deliberativo consiliare, procedere alla sua revisione e all'eventuale adeguamento alle diverse necessità emerse in corso d'opera.

ART. 4– COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La Centrale Unica di Committenza, definita in seguito Centrale Unica, è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale rispetto agli enti associati.

I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

La Centrale di Committenza si impegna, entro il termine concordato con il Comune interessato, ad attivare la procedura di gara.

La Centrale Unica provvede all'espletamento dell'intera procedura di gara secondo le procedure tradizionali nei modi scelti dal Comune convenzionato interessato (procedura aperta, ristretta, negoziata, in economia ex art 125 del D. Lgs. 163/2006 sia con affidamento diretto che con consultazione di almeno 5 operatori) e secondo il criterio di scelta individuato dal Comune interessato (criterio offerta economicamente più vantaggiosa o criterio del prezzo più basso) assumendosene ogni responsabilità.

La Centrale di Committenza svolge la procedura di affidamento selezionando la migliore offerta e redige apposito verbale di gara procedendo alla aggiudicazione provvisoria. Provvede poi ad espletare le verifiche di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti e rimette l'intero fascicolo di gara al Comune interessato per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (aggiudicazione definitiva e stipula contratto).

In particolare la Centrale Unica:

- Acquisirà dal Comune convenzionato interessato la determinazione a contrarre corredata da tutta la documentazione tecnica (bandi di gara e disciplinari inclusi) in cui siano specificate le condizioni di gara e le modalità di scelta del contraente ed i criteri di valutazione e ponderazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- Predisporrà gli avvisi, le lettere d'invito (previa individuazione delle imprese da invitare), le pubblicazioni di legge e le comunicazioni previste in materia di affidamento dei contratti pubblici, gli avvisi di pre e post informazione, i verbali di gara per le determinazioni di aggiudicazione, le lettere alle ditte per l'accesso agli atti di gara;
- In caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nominerà la Commissione di Gara, composta da tre componenti, compreso il Presidente oltre al segretario verbalizzante, da individuarsi tra le Posizioni organizzative dei comuni aderenti o tra eventuali esperti esterni se necessari in relazione all'oggetto della gara. La funzione di Presidente sarà svolta dallo stesso Responsabile che garantirà il regolare svolgimento dei lavori.

In caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso verrà istituito il seggio di gara (Presidente e due testimoni da individuarsi tra i dipendenti degli enti convenzionati).

- Verificherà i requisiti di legge in capo alle ditte aggiudicatrici e darà comunicazione degli esiti al Comune convenzionato direttamente interessato.
- Trasmetterà al Comune interessato le risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti (aggiudicazione definitiva e stipula contratto).
- Redigerà tutti gli atti e gli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura negoziale;
- Fornirà tutto il supporto necessario al Comune interessato, in dipendenza di eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento.

ART. 5 – RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA

Responsabile della Centrale Unica è il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arena Po o altro Responsabile appositamente individuato.

Al Responsabile competono tutti i compiti di cui ai precedenti articoli compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché:

- La gestione finanziaria e amministrativa legata alla gara, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane necessarie, delle risorse strumentali e di controllo;
- Poteri di firma degli atti, programmazione delle attività concernenti l'appalto;
- Rispetto dei tempi concordati;
- Diritto di accesso a tutti i documenti e agli atti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni;

- Nomina commissione di gara o seggio di gara;
- Nomina degli eventuali esperti esterni;
- Conseguimento dei risultati attesi.

ART. 6 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune interessato s’impegna a trasmettere alla Centrale unica la determinazione a contrattare, corredata da tutta la documentazione tecnica (bandi di gara e disciplinari inclusi) prevista, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie per l’espletamento delle procedure di gara.

Inoltre s’impegna a:

- Nominare il RUP per le fasi di propria competenza;
- Trasmettere i dati di propria competenza, all’Osservatorio e all’Autorità di Vigilanza;
- Adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva e sottoscrivere il contratto con la ditta aggiudicataria;
- Rimborsare gli oneri finanziari pattuiti a carico del Comune.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI

Gli oneri della Centrale Unica sono ispirati ai principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.

Atteso che il Comune di Arena Po è sede della Centrale Unica di Committenza e deve sostenere tutte le spese vive per il corretto funzionamento della stessa, i Comuni aderenti provvederanno ad un rimborso forfetario annuo per la gestione della C.U.C. in favore di Arena Po.

Tale contributo è stabilito in sede di prima applicazione in € 500,00 per l’anno 2015 e dovrà essere corrisposto entro il 30 settembre 2015 in un’unica soluzione.

Per gli anni successivi, l’importo e i termini di versamento saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti, anche in considerazione dell’andamento del servizio e dei carichi di lavoro svolti dalla Centrale Unica.

Oltre al predetto contributo forfetario annuale, i Comuni aderenti si impegnano a rimborsare ad Arena Po o a sostenere direttamente le seguenti spese:

- Eventuali spese/contributi di gara per l’ex AVCP (ora ANAC) che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per procedere alla gara;
- Eventuali spese per collegamenti informatici con il Comune convenzionato;
- Spese di pubblicazione ove per legge non siano a carico dell’appaltatore;
- Costo di eventuali incarichi esterni, se necessari alla procedura di gara.

ART. 8 – GARANZIE

Le parti sono garanti e responsabili, ognuno per le proprie competenze, di oneri e obblighi attribuiti dalla presente convenzione nei confronti dei terzi e reciproci.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 10 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si fa riferimento automatico alle norme di legge tempo per tempo vigenti e alle disposizioni del Codice Civile nonché ai regolamenti interni dei singoli Enti sottoscrittori.

Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda alle intese raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza anche telematica.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Competente per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti aderenti è il Foro di Pavia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Arena Po

Il Sindaco di Bosnasco

Il Sindaco di Zenevredo

COMUNE DI BOSNASCO

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di CC n. 40 del 27 NOV 2014

OGGETTO: Approvazione convenzione tra i Comuni di Arena Po, Bosnasco e Zenevredo per la costituzione della centrale unica di committenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio Tecnico** esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto.

Bosnasco, 18.11.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Maurizio Bisi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto.

Bosnasco, 18.11.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

COMUNE DI BOSNASCO
(Provincia di Pavia)

Parere del Revisore dei Conti

Il sottoscritto Dott. Giulio Barberini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Bosnasco

PREMESSO CHE

- gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 (come da ultimo modificato dall'art. 23-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) dispone che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi;

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Bosnasco non è capoluogo di provincia e non fa parte di alcuna Unione di Comuni;
- è necessario provvedere alla attivazione di una apposita convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni inerenti alla centrale unica di committenza;

VISTO

- lo schema di convenzione concordato tra i Comuni di Arena Po, Bosnasco e Zenevredo composto da n. 11 articoli nonché la bozza di delibera di Consiglio Comunale, così come inoltrati al sottoscritto;
- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico e in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;


ESPRIME

- ai sensi dell'Art. 239 c.1 lettera b) del TUEL, così come modificato dall'Art.3 c. 1 lettera o) D.L. 174/2012, **parere favorevole** all'approvazione della convenzione tra i Comuni di Bosnasco, Arena Po e Zenevredo per la costituzione in forma associata di una Centrale Unica di Committenza.

Con osservanza.

Bosnasco, li 25 novembre 2014

Il Revisore dei Conti

Dott. Giulio Barberini


Delibera C.C. n. 40 del 27.11.2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vercesi Flavio

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 2 DIC 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bosnasco - 2 DIC 2014

Il Segretario comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

Bosnasco - 2 DIC 2014



Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Bosnasco _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)